

proposta di legge n. 195

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 aprile 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N. 71:
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE”

Signori Consiglieri,

l'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), detta disposizioni in merito alla convenzione che deve essere stipulata tra i Comuni e i titolari delle concessioni o delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 stabilisce che "fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area e delle strade d'accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente".

Il comma 5 dello stesso articolo prevede che nel caso in cui il pagamento del contributo di cui al comma 1 venga effettuato con un ritardo pari a trenta giorni o frazione, al pagamento deve essere applicata una penale pari a 5% del contributo stesso.

Il comma 6 stabilisce che il ritardo del pagamento del contributo o della penale superiore a sessanta giorni determina la sospensione automatica dell'autorizzazione o della concessione. Tale sospensione cessa se il pagamento del contributo o della penale avviene nei sessanta giorni successivi.

Il comma 7 specifica che qualora il ritardo nel pagamento del contributo o della penale superi centoventi giorni, si ha l'automatica decadenza dell'autorizzazione o della concessione e l'escussione della fideiussione di cui al comma 4.

Il comma 8, infine, fissa al 31 ottobre di ogni anno il termine entro cui i Comuni devono versare alla Provincia di appartenenza e alla Regione parte del contributo in questione, nelle percentuali e con le finalità specificate nelle lettere a) e b) del medesimo comma.

La presente proposta di legge nasce da due esigenze diverse: da un lato si vuole riconoscere agli imprenditori del settore, in questo momento di difficoltà economica la possibilità di dilazionare il termine entro cui effettuare il pagamento previsto dal citato comma 1 dell'articolo 17.

Alla posticipazione del termine di pagamento di cui al comma 1 consegue necessariamente la posticipazione del termine previsto per i Comuni dal citato comma 8.

Dall'altro lato si intende assicurare che i contributi in questione siano corrisposti dagli imprenditori del settore ai Comuni interessati e, da questi ultimi, alla Provincia e alla Regione, negli importi e nei tempi fissati con legge.

Le modifiche dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 contenute nella presente proposta di legge sono di seguito illustrate.

Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge sostituisce il termine del 31 marzo, previsto dal comma 1 dell'articolo in argomento, entro il quale gli imprenditori del settore debbono versare il contributo al Comune, con il termine del 31 luglio.

Il comma 2 sostituisce il comma 5 introducendo un aumento progressivo del contributo dovuto in caso di mancato versamento dello stesso.

Il comma 3 prevede la sostituzione del comma 6 stabilendo che in caso di mancato pagamento del contributo nel termine di cui al comma 5, lettera b), il Comune procede alla riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Il comma 4 prevede l'abrogazione del comma 7 che stabilisce la decadenza dell'autorizzazione e della concessione.

Il comma 5 prevede la sostituzione del comma 8: la proposta non solo posticipa il termine del versamento della quota parte del contributo incassato dal Comune alla Regione e alla Provincia dal 31 ottobre al 30 novembre, ma stabilisce altresì l'obbligo da parte del Comune di comunicare alla Regione l'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva.

La proposta di legge contiene altresì una norma transitoria e la dichiarazione di urgenza.

L'articolo 2 della proposta di legge, recante la norma transitoria, stabilisce che ai titolari delle autorizzazioni o delle concessioni che, alla scadenza del 31 marzo 2012 non hanno provveduto a versare, per lo stesso anno, il contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 17 come modificato dalla presente legge. Tale norma in sostanza stabilisce che le nuove disposizioni diventino operative fin dall'entrata in vigore della legge qui proposta, anche per quegli imprenditori che non hanno effettuato il versamento del contributo per l'anno 2012 entro la scadenza del 31 marzo.

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 71/1997)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), le parole "31 marzo" sono sostituite dalle parole: "31 luglio".

2. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni.

Le misure di cui alle lettere a) e b) non si cumulano."

3. Il comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di mancato pagamento del contributo nel termine di cui al comma 5, lettera b), il Comune procede alla riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente."

4. Il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è abrogato.

5. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"8. Il Comune versa, entro il 30 novembre di ogni anno, parte del contributo e dell'eventuale maggiorazione, come di seguito specificato:

- a) il 10 per cento alla Provincia;
- b) il 50 per cento alla Regione.

Entro lo stesso termine il Comune comunica alla Regione l'eventuale attivazione della procedura di cui al comma 6."

Art. 2*(Norma transitoria)*

1. Ai titolari delle autorizzazioni o delle concessioni che, alla scadenza del 31 marzo 2012 non hanno provveduto a versare, per lo stesso anno, il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 17 come modificato dalla presente legge.

Art. 3*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.